

BOZZE DI STAMPA

6 agosto 2019

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (1372)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro due anni».

1.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «non oltre diciotto mesi».

1.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi».

1.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «il riordino» con le seguenti: «la riorganizzazione».

1.5

IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «n. 242,» aggiungere le seguenti: «fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117 Cost., delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei princìpi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza».

1.6

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 242,» aggiungere le seguenti: «, fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei princìpi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza.».

1.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: «coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti» con le seguenti: «coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività.».

1.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.10

IANNONE, CIRIANI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «denominato "Codice dello Sport"».

1.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) armonizzare le disposizioni fiscali relative agli organismi sportivi con particolare attenzione al coordinamento tra le norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti».

1.12

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) definire norme agevolative per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche al fine di limitare la responsabilità personale e illimitata dei legali rappresentanti».

1.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) definire in maniera puntuale la natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate».

1.14

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) definire i criteri per la ripartizione dei finanziamenti alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite, fermo restando che a tale definizione e a eventuali successive modificazioni si provvede esclusivamente con atti aventi valore o forza di legge».

1.16

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, anche al fine di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli».

1.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.18

IANNONE

Al comma 1, lettera d), alle parole: «definire gli ambiti dell'attività del CONI» premettere le seguenti: «nel rispetto del principio della specificità dello sport.».

1.19

MARCUCCI, MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica» con le seguenti: «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale;».

1.22

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «di governo dell'attività olimpica;».

1.23

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di governo dell'attività olimpica;» con le seguenti: «quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale, nel rispetto delle prerogative a esso attribuite dalla Carta Olimpica, nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015, e dalla Carta Europea dello Sport, approvata a Rodi dal Comitato per lo Sviluppo dello Sport del Consiglio d'Europa nei giorni 13-15 maggio 1992.».

1.24 (testo 2)

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere che il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avvenga tenendo conto del numero dei soggetti tesserati, dei risultati sportivi conseguiti nelle competizioni olimpiche e nelle competizioni organizzate dalle federazioni internazionali della disciplina sportiva di riferimento, nonché del numero di società e associazioni sportive a essi associate e comunque nel rispetto della quota annuale complessiva del finanziamento».

1.25

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) nell'ambito della definizione della sfera di attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, prevedere criteri espliciti di individuazione e separazione del ruolo di sviluppo e promozione dell'attività agonistica, affidato alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, dal ruolo di promozione della pratica sportiva quale attività socialmente rilevante;».

1.26

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere l'attribuzione al CONI dei compiti di definizione delle singole qualifiche necessarie per lo svolgimento delle attività sportive riconosciute dallo stesso nonché dei percorsi formativi necessari, sentite le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate;».

1.27

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.28

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire lettera e) con la seguente:

«*e*) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, la missione del CONI di promuovere i principi fondamentali ed i valori dell'Olimpismo, in particolare nei settori dello sport e dell'istruzione, promuovendo programmi educativi olimpici a tutti i livelli di scuole, istituzioni sportive e di educazione fisica e università, nonché di incoraggiare la creazione di istituzioni dedicate alla formazione Olimpica, quali le Accademie Olimpiche Nazionali, i Musei Olimpici e altri programmi, anche culturali, legati al Movimento Olimpico;».

1.30

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «dalla Carta olimpica» aggiungere le seguenti: «nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015,».

1.29

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «la missione» con le seguenti: «i compiti e la funzione».

1.31

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) definire gli ambiti di attività del CONI e degli organismi sportivi riconosciuti dallo stesso coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI quale ente pubblico, organo di governo e di indirizzo dell'attività sportiva nazionale e articolazione territoriale del Comitato Olimpico Internazionale;».

1.32

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) coordinare e conformare la relativa disciplina di settore, di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche ed integrazioni, con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;».

1.33

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.34

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individua i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute è composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;».

1.35

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*) definire i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di concerto con le stesse Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate; a tal fine prevedendo un comitato costituito dai rappresentanti del CONI, della Società Sport e salute spa, nonché da rappresentanti degli enti sportivi;».

1.36

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;».

1.37

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) riordinare il settore delle scommesse sportive, anche prevedendo limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporre il divieto, per le scommesse sulle gare e competizioni sportive di livello dilettantistico;»

1.38

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.39

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire lettera g) con la seguente:

«g) prevedere che il CONI funga da polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme di statuti e regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferma restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;».

1.40

MARCUCCI, MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza» con le seguenti: «prevedere che il CONI sia polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche».

1.41

IANNONE

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «eserciti poteri di vigilanza» con le seguenti: «funga da polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche».

1.42

IANNONE

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e del CONI medesimo», aggiungere le seguenti: «nonché nel rispetto delle Regole della Carta Olimpica, della Convenzione contro il doping ed il suo protocollo aggiuntivo, adottati nel quadro del Consiglio d'Europa, della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005».

1.44

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) mantenere, in capo al CONI, il ruolo di Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ed assegnare al CONI poteri di controllo e di intervento diretto nei confronti delle

federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, da esercitarsi anche con l'istituto del commissariamento, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei relativi organi direttivi, in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo o nel caso in cui non siano stati garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;».

1.45

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.46

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «sostenere» inserire le seguenti: «e incoraggiare».

1.49

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) mantenere, in capo al CONI, le attribuzioni connesse all'organizzazione ed al potenziamento dello sport nazionale e alla massima diffusione della pratica sportiva sul territorio nazionale, anche con specifico riguardo agli obblighi, ai ruoli e alle responsabilità assunti nella missione istituzionale di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico all'interno dello Stato italiano, in conformità con quanto previsto dalla Carta Olimpica e nel rispetto del ruolo dei poteri pubblici principalmente complementare all'azione dei movimenti sportivi, come sancito dalla Carta europea dello sport;».

1.50

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) mantenere, in capo al CONI, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, un potere generale di determinazione e divulgazione dei principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport, nonché per incoraggiare lo sviluppo dello sport ad alto livello e dello sport per tutti;».

1.51

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individui i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine, prevedere che il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute sia composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;».

1.52

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;».

1.53

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.54

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire lettera i) con la seguente:

«i) sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite fermo l'esercizio, da un lato, del potere di controllo spettante all'autorità di governo vigilante sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale;».

1.55

IANNONE

Al comma 1, lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «rispetto al CONI»;

b) *dopo le parole:* «fermo restando l'esercizio,» *inserire le seguenti:* «da un lato.»:

c) *sostituire le parole:* «modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002» *con le seguenti:*«dall'altro, in capo

all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate [3], attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale».

1.56

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «rispetto al CONI,» fino alla fine della lettera con le seguenti: «fermo l'esercizio, da un lato, del potere di controllo spettante all'autorità di governo vigilante sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale;»*

1.57

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) approntare, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in relazione all'attività di finanziamento, attribuita alla società Sport e salute S.p.A., delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, gli strumenti normativi idonei ad esercitare il potere di vigilanza sugli enti finanziati nonché ad assicurare quanto previsto

dal comma 4-*quater* della legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pur nell'assoluto rispetto dell'autonomia tecnico - sportiva dei singoli soggetti finanziati e salvaguardando in ogni caso la continuità del relativo dispiegarsi dell'attività sportiva;».

1.58

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.59

IANNONE

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.60

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.62

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita oltre che a funzioni di rappresentanza istituzionale anche a funzioni di promozione, gestione ed organizzazione delle attività sportive e, di concerto con le istituzioni scolastiche e sanitarie, di prevenzione e promozione della salute;».

1.63

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire lettera l) con la seguente:

«l) continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente;».

1.64

MARCUCCI, MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente;».

1.65

IANNONE

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente».

1.67

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.68

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) prevedere che la disciplina dei limiti al rinnovo dei mandati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 8, possa esse-

re derogata nelle strutture territoriali subregionali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici».

1.69

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, alla lettera m), dopo le parole: «, garantendo» aggiungere le seguenti: «le pari opportunità nell'accesso agli organi sociali e».

1.70

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) prevedere l'estensione del limite al rinnovo dei mandati di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, alle leghe e alle associazioni comunque denominate che esprimono dei membri nei consigli federali delle federazioni sportive nazionali».

1.71

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.73

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

«n-bis) coordinare e, se necessario, modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istitutive della società Sport e salute S.p.A., con le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 15 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni;».

1.74

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1372,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

tra i principi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera *m*), l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del

Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;

riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline, potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega, secondo i principi di cui all'articolo 1 lettera *m*), a prevedere l'estensione del limite dei tre anni, previsto per il rinnovo dei mandati, tenendo conto della differenziazione tra le articolazioni sia a livello nazionale che territoriali.

G1.13

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1372,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

tra i principi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera *m*), l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del

Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;

riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline, potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega, secondo i principi di cui all'articolo 1 lettera *m*), di derogare al limite dei tre mandati per gli organi direttivi delle strutture territoriali, per le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva anche paralimpici.

G1.2

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

con l'approvazione della legge di bilancio 2018 il precedente Governo ha approvato specifiche norme di sostegno del diritto alla maternità delle atlete;

l'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infatti, istituito presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di euro 12 milioni per il 2018, euro 7 milioni per il 2019, euro 8,2 milioni per il 2020 ed euro 10,5 milioni dal 2021;

le suddette risorse sono state destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità, tra le altre, il sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

grazie all'impegno del precedente Governo e del PD, si è attuato un gesto di civiltà che ha consentito anche alle donne, che praticano dello sport, di vivere la maternità come una scelta libera e consapevole,

impegna il Governo:

in fase di approvazione del primo provvedimento utile, a reperire risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui al-

l'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolar modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

G1.3

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

con l'approvazione della legge di bilancio 2018 il precedente Governo ha approvato specifiche norme di sostegno del diritto alla maternità delle atlete;

l'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infatti, istituito presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di euro 12 milioni per il 2018, euro 7 milioni per il 2019, euro 8,2 milioni per il 2020 ed euro 10,5 milioni dal 2021;

le suddette risorse sono state destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità, tra le altre, il sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

grazie all'impegno del precedente Governo e del PD, si è attuato un gesto di civiltà che ha consentito anche alle donne, che praticano dello sport, di vivere la maternità come una scelta libera e consapevole,

impegna il Governo:

a individuare risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolar modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

G1.4

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1372,

premesso che:

la legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/2017, prevede, all'articolo 1, comma 369, lettere *d*) ed *f*) il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, e la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

il medesimo comma della Legge di bilancio per il 2018, istituisce un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con una dotazione di euro 12 mln per il 2018, euro 7 mln per il 2019, euro 8,2 mln per il 2020 ed euro 10,5 mln dal 2021, rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo dello stesso;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2018 ha previsto, lo stanziamento di quota parte delle risorse, stanziato nel suddetto «Fondo» per le azioni di cui agli articoli 5 e 6;

in particolare,

a) all'articolo 5, per il sostegno della maternità delle atlete è prevista l'erogazione di un contributo di euro 1000 per un massimo di 10 mesi alle atlete che al momento della richiesta soddisfano, contemporaneamente, una serie di condizioni, tra le quali lo svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI e il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o la mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità;

b) all'articolo 6 è previsto il sostegno alla realizzazione di altri eventi di agonismo femminile, di rilevanza nazionale e internazionale;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il 2019 a euro 18,954 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018. La ripartizione dei fondi da esso disposta include, per il triennio 2019-2021, quanto già ripartito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2018,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per verificare se l'Ufficio per lo Sport abbia adeguatamente informato, tramite il proprio sito internet le atlete, delle modalità di richiesta, del sostegno di cui alle lettere *a*) e *b*) in premessa, e, se il medesimo

ufficio abbia provveduto a pubblicare sul proprio portale istituzionale le statistiche relative all'attuazione del presente articolo, indicando in particolare il numero delle atlete che hanno richiesto il contributo di maternità e quelle che lo hanno ricevuto, nonché l'ammontare complessivo delle somme erogate e di quelle residue; e in caso di cambiamento di status di atlete professioniste ad adottare le iniziative affinché questo fondo possa essere messo a disposizione non solo della maternità ma anche di contributi previdenziali e assicurativi.

G1.5

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1372,

premesso che:

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al CONI sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 3 78 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di individuare - per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva- criteri che tengano anche conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati.

G1.6

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al CONI sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire - per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva - un criterio che tenga conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati.

G1.7

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

è sempre attuale il problema della violenza nello *sport* e che sono recentemente accaduti gravi episodi di violenza nel calcio minore e giovanile, in ogni parte d'Italia:

dalla provincia di Parma, dove sono stati comminati 12 provvedimenti DASPO, ai campi di calcio di Monza - Brianza, ai fatti verificatosi a Firenze ad opera di genitori dei ragazzi del campionato esordienti *under 13*, che hanno costretto l'arbitro a sospendere la partita.

considerato che uno dei modi più efficaci per risolvere il problema della violenza alla radice è quello di iniziare ad educare i bambini che intendono avvicinarsi a questo sport a praticarlo con uno spirito diverso, intendendo il calcio come un gioco e non come una guerra;

anche nel calcio dei giovanissimi c'è una accelerazione del malcostume ed un'accresciuta esasperazione dei toni tanto da farlo sembrare sempre meno un gioco. La responsabilità di questo stato di cose è da attribuirsi purtroppo anche al comportamento dei genitori che disattendendo il loro ruolo di educatori, spesso aizzano i bambini ad assumere comportamenti scorretti in campo, a non rispettare gli avversari e gli arbitri esercitando una pressione sproporzionata sui loro figli,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative nelle scuole fin dalle primarie, che vedano coinvolti anche i genitori, volte a restituire spessore educativo alla pratica sportiva, adottando specifici accorgimenti e prevedendo momenti e iniziative tese a far accettare con senso sportivo anche la sconfitta, mettendo in evidenza il lato ludico del gioco del calcio.

G1.8

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

è ormai dimostrato che i Grandi Eventi Sportivi possono essere un vero e proprio strumento di *marketing* territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio;

l'organizzazione di un Grande Evento Sportivo può lanciare processi di rinascita e riqualificazione dei territori; inoltre, per una Città, essere sede di un grande evento è l'occasione per promuovere eventi minori, già presenti sul territorio;

da sempre le città ed i territori competono tra loro per attirare maggiori flussi finanziari e turistici, e soprattutto capitale umano qualificato, a tal fine è necessario che abbiano un'immagine innovativa e attraente. In quest'ottica il Grande Evento si propone come vetrina per la città e per i territori, poiché permette loro una sovraesposizione a livello globale è diventa così un utilissimo strumento di *marketing* territoriale; un mezzo per creare *landmark* necessari ad attirare investimenti a livello mondiale, così da agevolare e accelerare lo sviluppo e la promozione di una nuova immagine urbana;

non è quindi un caso che vengano sempre più considerati come delle opportunità per dotare le città ed i territori di nuovi spazi pubblici, di nuove attrezzature e per l'implementazione di strategie urbane finalizzate a lanciare processi di rinascita e riqualificazione dei territori;

essere sede di un grande evento può essere utile per promuovere eventi minori, già presenti sul territorio o nuovi, ospitandoli in contemporanea, aumentando così anche l'effetto di attrazione del grande evento,

impegna il Governo:

in fase di approvazione del primo provvedimento utile a reperire risorse finanziarie utili ad avviare un processo di promozione dei Grandi Eventi Sportivi, occasione di *marketing* territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio.

G1.9

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima legge di bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 3 78 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di definire specifici criteri di distribuzione delle risorse da destinare agli Enti di promozione sportiva, da incrementare rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G1.10

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima legge di bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire specifici criteri di distribuzione delle risorse da destinare agli Enti di promozione sportiva, da incrementare rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G1.12

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che,

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire specifici criteri di distribuzione delle risorse destinate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline associate, contributo per le ultime incrementato rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G1.11

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

il provvedimento in esame contiene deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

sempre più importanza assume oggi l'utilizzazione delle riprese effettuate all'interno degli impianti sportivi (stadi o palazzetti), per diversi motivi: *a*) per il controllo delle tifoserie all'interno degli impianti sportivi, al fine di monitorare il comportamento dei tifosi e, conseguentemente, garantire la sicurezza di tutti coloro che assistono allo spettacolo sportivo; *b*) per il cosiddetto controllo sportivo, al fine di rendere ancor più trasparente l'uso delle immagini ai fini sportivi, come da utilizzo attraverso lo strumento della VAR; *c*) per il controllo della distribuzione delle immagini (dall'impianto sportivo a tutti i paesi del mondo) ai fini della pirateria e delle scommesse clandestine, in modo da rendere tracciabile quanto più possibile la veicolazione del segnale in Italia e all'estero; *d*) per evitare un uso indiscriminato delle immagini, anche ai fini della *privacy*;

in forza dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosiddetto decreto Melandri, la produzione delle immagini è affidata ai singoli club, che quindi dispongono delle immagini a propria discrezione, salvi gli obblighi nei confronti degli assegnatari dei diritti audiovisivi sportivi;

ai fini dei controlli di cui sopra, è necessario, al contrario, che la produzione audiovisiva dei singoli eventi sportivi sia centralizzata, affidata dunque agli organizzatori delle competizioni (e cioè alle leghe cui il Decreto Melandri si riferisce), unici soggetti terzi e imparziali rispetto alla competizione sportiva e a cui non possono che essere affidati quei tipi di controllo sopra specificati,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a alla centralizzazione della produzione in capo agli organizzatori delle competizioni, al fine di rendere più efficaci e trasparenti i controlli per la sicurezza e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto alla pirateria e alle scommesse clandestine.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Le scuole stabiliscono» aggiungere le seguenti: «sulla base di linee guida emanate dal Ministero dell'i-

struzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentiti il Coni, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, nonché il Comitato Italiano Paralimpico».

2.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, dopo la parola: «sono» inserire le seguenti: «definite e».

2.8

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 2, dopo le parole: «consiglio di istituto», inserire le seguenti: «e approvate dal Collegio dei Docenti».

2.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 3.

2.17

IANNONE, CIRIANI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. L'insegnamento dell'educazione fisica nei centri sportivi scolastici è attribuito esclusivamente all'Educatore del benessere fisico, e cioè al laureato che, nell'ambito del corso di laurea di Scienze Motorie, si dedica all'insegnamento della educazione fisica e del benessere fisico all'interno delle scuole».

2.18

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 5, sostituire le parole: «possono affidare» con la seguente: «affidano».

2.19

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

2.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro centoventi giorni».

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Il Senato,

in sede di esame del AS 1372, disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

il percorso formativo in Scienze Motorie fornisce ai laureati le conoscenze scientifiche necessarie nei vari campi delle attività motorie individuali e di gruppo, con particolare riferimento agli ambiti disciplinari tecnico-sportivo, manageriale, educativo e della prevenzione. Il corso, che ha orienta-

mento professionalizzante verso la formazione di esperti nella gestione delle attività motorie finalizzate al benessere psico-fisico in ambito turistico e ludico-ricreativo, affianca insegnamenti tradizionali a tirocini tecnico pratici relativi alle discipline sportive di squadra ed individuali ed attività a libera scelta,

considerato che:

il percorso formativo di Scienze motorie e sportive, non trova diffusione presso tutti gli Atenei,

impegna il Governo:

ad assicurare su tutto il territorio nazionale un'offerta adeguata ed omogenea di corsi di laurea in scienze motorie e sportive al fine di far acquisire agli studenti le conoscenze relative ai principali ambiti delle discipline sportive, attivando un programma didattico ad hoc nell'area delle Scienze Motorie e Sportive.

G2.2

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

la norma prevede che in sede di contrattazione collettiva dovrà essere stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali verranno assegnati compiti di supporto al Centro sportivo scolastico;

al riguardo, la relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame, evidenzia che, trattandosi di attività extracurricolare, si prevede che i docenti impegnati nell'attività di supporto al Centro sportivo scolastico possono beneficiare di una remunerazione, secondo la misura da prevedere nei diversi livelli contrattuali;

la relazione tecnica chiarisce, inoltre, che con contrattazione di istituto potrà essere stabilita la misura dell'accesso dei docenti coinvolti nelle attività del Centro sportivo scolastico al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

non si prevede, invece, alcuna remunerazione per il personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA);

il suddetto articolo 2, prevede al comma 3, la presenza del personale ATA;

il personale ATA ricopre un ruolo fondamentale di custodia e guardiania degli studenti e degli edifici scolastici,

impegna il Governo:

a reperire adeguate risorse destinate a remunerare l'attività extracurricolare attribuita ai docenti e al personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA) presso i Centri sportivi Scolastici.

G2.3

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

non sono previsti finanziamenti e al comma 4 è specificato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare incomprensibile prevedere la costituzione di Centri sportivi scolastici senza oneri,

impegna il Governo:

a individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2.

G2.4

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

non sono previsti finanziamenti e al comma 4 è specificato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare incomprensibile prevedere la costituzione di Centri sportivi scolastici senza oneri,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

3.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere l'articolo.

3.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 1.

3.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

3.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente», *con le seguenti:* «La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di sette esperti nominati dal presidente».

3.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere le parole: «La cessione, il trasferimento o».

3.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «cessione», con la seguente: «rinuncia».

3.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «trasferimento», con la seguente: «spostamento».

3.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere le parole: «a qualunque titolo».

3.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «a qualunque titolo», con le seguenti: «a qualsivoglia intestazione».

3.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «del titolo sportivo, definito», con le seguenti: «della qualifica sportiva, definita».

3.12

IANNONE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del titolo sportivo», inserire le seguenti: «di una società sportiva professionistica».

3.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere le parole: «definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale».

3.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «condizioni», con la seguente: «situazioni».

3.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «partecipazione», con la seguente: «presenza».

3.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «partecipazione», con la seguente: «condivisione».

3.22

IANNONE

Al comma 1 sostituire le parole: «qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati» con le seguenti: «qualora la detta cessione o il detto trasferimento o attribuzione siano ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali».

3.24

IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «dalle singole federazioni sportive nazionali» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto delle prescrizioni da essa emanate».

3.25

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», con le seguenti: «otto esperti».

3.29

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

3.31

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «del titolo», con le seguenti: «della qualifica».

3.36

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «un'idonea», con le seguenti: «una giusta».

3.38

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 2.

3.39

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere le parole: «Il CONI».

3.40

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI, SICLARI

Al comma 2, dopo la parola: «adeguano», inserire le seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.41

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, dopo la parola: «principi», inserire la seguente: «generali».

Art. 4

4.1

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI, SICLARI

Sopprimere l'articolo.

4.2

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

4.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 1.

4.4 (testo 2)

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di uno strumento di rappresentanza dei tifosi, finalizzato esclusivamente alla manifestazione degli interessi specifici di questi ultimi, escludendovi dall'accesso chiunque

abbia ricevuto, negli ultimi venti anni, sanzioni penali o amministrative per fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ».

4.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «ma non vincolanti».

4.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «specifici», con la seguente: «fondamentali».

4.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «meno di tre e non più di cinque membri», con le seguenti: «quattro membri».

4.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «otto mesi».

Art. 5

5.1

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 1.

5.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico».

5.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport».

5.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due mesi».

5.14

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «un decreto legislativo».

5.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «di riordino e».

5.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «e di riforma».

5.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo».

5.19

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) promozione e garanzia della pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo».

5.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

5.23

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

5.24

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «del principio della specificità dello sport e».

5.25

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nonché del principio» aggiungere le seguenti: «della tutela».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «e riconoscimento di parità di valore allo sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile».

5.27

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «anche».

5.28

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e riconoscimento di parità di valore dello sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile».

5.29

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI, GALLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «con particolare attenzione al riconoscimento del professionismo delle atlete al fine di superare le diversità e le difficoltà presenti nello sport femminile».

5.30

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione».

5.32

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

5.35

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza» con le seguenti: «tenendo conto delle peculiarità rispetto al rapporto di lavoro ordinario, e definizione della relativa disciplina in materia di formazione, assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza e di fine carriera».

5.38

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

5.39

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «attività sportiva» inserire le seguenti: «anche dilettantistica».

5.40

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

5.41

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «e riconoscimento».

5.42

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «giovani atleti» inserire le seguenti: «indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta e riconoscimento».

5.43

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

5.44

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di natura» inserire le seguenti: «professionale e».

5.45

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «in favore delle società» inserire la seguente: «sportive».

5.46

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: «fatta salva la disciplina di cui agli articoli 67 e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che costituisce limite minimo del regime agevolativo applicabile».

5.47

IANNONE

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle leghe e associazioni di categoria».

5.48

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

5.49

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le integrazioni necessarie per», inserire le seguenti: «rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, promuovere la pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo e».

5.50

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le integrazioni necessarie per», inserire le seguenti: «estendere lo status professionistico alle atlete e».

5.51

IANNONE

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «e in cui siano stabiliti limiti, criteri e soglie di natura economica legate, ai redditi dei lavoratori sportivi, nonché al fatturato della singola società sportiva e di tutte le società sportive all'interno di una stessa competizione, che individuino in modo certo, obiettivo e coerente la natura professionistica e dilettantistica del lavoratore sportivo, della società sportiva e della competizione di cui la società sportiva fa parte».

5.52

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo espressamente l'applicabilità automatica delle norme sul professionismo sportivo allo sport femminile».

5.53

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) abolizione del divario retributivo di genere tra atleti di sesso diverso ed implementazione di ogni forma di tutela possibile ai fini di una paritaria contrattualizzazione senza discriminazioni legate al genere, anche incentivando il riconoscimento nelle competenti sedi del professionismo sportivo delle donne;».

5.54

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

5.55

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «professionistico» inserire le seguenti: «e dilettantistico».

5.56

IANNONE

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: «stabilendo che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, per valorizzare e incentivare le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse, destini una quota del 15 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, a favore delle leghe inferiori del calcio, della lega pallacanestro professionistica, alla federazione gioco calcio, alla Autorità Nazionale Anticorruzione e al fondo antiludopatia».

5.57

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera i).

5.58 (testo 2)

IANNONE

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «in modo che siano istituite, nell'ambito delle competenze e dell'autonomia dell'università, le figure professionali sportive dell'Educatore del benessere fisico, del Fisioterapista sportivo, dell'Amministratore nello sport e del Manager sportivo, prevedendo requisiti e condizioni per la formazione e per l'accesso al mondo del lavoro senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.59

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

5.60

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «revisione e trasferimento» inserire le seguenti: «alle federazioni sportive nazionali e al CONI per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività olimpica».

5.61

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «revisione e trasferimento» inserire le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio - Ufficio per lo sport».

5.62

IANNONE

Dopo la lettera l) inserire la seguente:

«*l-bis*) individuazione/inquadramento del rapporto di collaborazione degli sportivi dilettanti delle associazioni sportive dilettantistiche che decidono di aderire al codice del Terzo settore, garantendo la parità di trattamento prevista dall'art. 16 del D. lgs 117/2017 e mantenendo, altresì, le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 67 comma 1 lettera *m*) e 69 del TIUR.»

5.63 (testo 2)

IANNONE, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«*l-bis*) individuazione della figura del lavoratore nell'ambito degli *esports* e definizione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.64

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

5.65

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

5.66

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 2.

5.67

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sopprimere le parole: «limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere a) ed e)».

5.68

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

5.69

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «trenta».

5.70

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «trentacinque».

5.71

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 3.

5.72

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

5.73

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «diciotto».

ORDINI DEL GIORNO

G5.1

IANNONE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, specificando tra i principi e criteri direttivi il riordino della disciplina della mutualità;

nelle più importanti manifestazioni sportive a livello europeo la mutualità ha un ruolo fondamentale per la crescita dei movimenti e delle discipline sportive: ad esempio, la Bundesliga 1 tedesca conferisce il 20 per cento alla Bundesliga 2, la Premier League inglese e la Ligue francese tra il

10 per cento e il 19 per cento alla categoria cadetta, la Liga spagnola il 13 ,5 per cento dei diritti tv e il 40 per cento dei ricavi dal *marketing* associativo;

in Italia la quota di mutualità, stabilita dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosiddetto decreto Melandri, è ferma al 10 per cento da più dieci anni;

il decreto Melandri disciplina la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi degli sport professionistici a squadre, e cioè calcio e basket, e aveva determinato che la quota del 10 per cento fosse calcolata sulla base dei ricavi dai diritti audiovisivi sportivi ottenuti dalla Lega Calcio Serie A;

in forza di tale decreto, l'importo corrispondente alla quota del 10 per cento veniva distribuita attraverso una fondazione, di cui facevano parte i rappresentanti delle leghe del calcio e del basket, delle federazioni del calcio e del basket, e del CONI;

in forza della legge 1 dicembre 2016 n. 225, la fondazione è stata eliminata e la quota del 10 per cento è stata destinata, di fatto, alla Federazione Gioco Calcio, che la ridistribuisce alle proprie Leghe secondo specifiche finalità interne alla federazione;

stante la cannibalizzazione delle finestre espositive dal calcio di Serie A rispetto alle altre competizioni sportive inferiori del calcio e al basket, tale quota dovrebbe essere elevata quantomeno al 15 per cento;

la quota dovrebbe essere non solo finalizzata a sostenere i movimenti del calcio e del basket ma anche destinata a finanziare le attività di controllo e monitoraggio delle scommesse clandestine e a contrastare il fenomeno della ludopatia;

sarebbe utile che i sessanta milioni in più stimati a carico della Lega Calcio Serie A possano essere compensati da maggiori risorse, come potrebbero essere quelle derivanti dalla commercializzazione in via centralizzata dei diritti sulle scommesse sportive generate sulle proprie competizioni ovvero ripristinando la possibilità per le società sportive di poter utilizzare lo strumento delle sponsorizzazioni sportive, oggi escluse dal Decreto Dignità,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di attuazione della delega in materia di riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico, allocazioni chiare e più precise, al fine di valorizzare e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse;

ad aprire un tavolo di discussione e confronto con tutti gli interessati al fine di elaborare una riforma complessiva in materia di giochi e scommesse, così come indicato dal comma 6-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto decreto dignità.

G5.2

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 5, del provvedimento in esame, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, La delega è finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico;

gli atleti spesso devono affrontare la sfida di conciliare la loro carriera sportiva con il lavoro. Voler riuscire al più alto livello in uno sport richiede un allenamento intensivo e competizioni che possono essere difficili da conciliare con le sfide e le restrizioni del mercato del lavoro;

finita la carriera sportiva, molti si trovano disoccupati. La sfida principale per molti atleti è quella di gestire la transizione delle loro caratteristiche personali e delle loro competenze dal mondo sportivo ad una carriera professionale di successo,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega di cui all'articolo 5 a prevedere interventi volti ad avviare percorsi formativi post carriera, finalizzati a sostenere l'inserimento di un atleta nel mondo del lavoro ordinario.

G5.3

IANNONE

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;

l'articolo 5, in particolare, delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo;

in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti la normativa vigente in Italia è ancora quella contenuta nella legge 23 marzo 1981, n. 91, secondo la quale «ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica»;

tale previsione, lasciando, di fatto, alle singole federazioni sportive il compito di stabilire chi è un professionista dello sport e ricade all'interno della legge, ha determinato notevoli distorsioni nel mondo dello sport professionistico, che hanno colpito in particolar modo le atlete donne;

ad oggi, infatti, alcun tipo di professionismo sportivo è riconosciuto in favore delle atlete femminili di qualunque sport, e la prima conseguenza dell'assenza del riconoscimento del professionismo sportivo nelle donne è la mancanza di un contratto di lavoro cui consegue che le atlete donne non percepiscono né il trattamento di fine rapporto, né gli indennizzi per i casi di maternità e sono escluse dalla maggior parte delle forme di tutela presenti nel mondo del lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di competenza volte a riconoscere e regolare il professionismo sportivo anche femminile, al fine di garantire a tutti gli atleti e atlete il riconoscimento della propria attività e le dovute tutele lavorative.

G5.4

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

la legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/2017, prevede, all'articolo 1, comma 369, lettere *d*) ed *f*) il sostegno alla maternità delle atlete non

professioniste, e la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

il medesimo comma della Legge di bilancio per il 2018, istituisce un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con una dotazione di euro 12 mln per il 2018, euro 7 mln per il 2019, euro 8,2 mln per il 2020 ed euro 10,5 mln dal 2021, rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo dello stesso;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2018 ha previsto, lo stanziamento di quota parte delle risorse, stanziata nel suddetto «Fondo» per le azioni di cui agli articoli 5 e 6;

in particolare,

a) all'articolo 5, per il sostegno della maternità delle atlete è prevista l'erogazione di un contributo di euro 1000 per un massimo di 10 mesi alle atlete che al momento della richiesta soddisfano, contemporaneamente, una serie di condizioni, tra le quali lo svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI e il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o la mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità;

b) all'articolo 6 è previsto il sostegno alla realizzazione di altri eventi di agonismo femminile, di rilevanza nazionale e internazionale;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il 2019 a euro 18,954 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018. La ripartizione dei fondi da esso disposta include, per il triennio 2019-2021, quanto già ripartito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2018,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possano essere destinate eventualmente anche ad altre forme di tutele previdenziali.

EMENDAMENTI

5.0.1

IANNONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 sono sostituiti dai seguenti:

"4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore della competizione il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente tramite un servizio tecnico di ripresa. L'organizzatore della competizione mette a disposizione dell'organizzatore dell'evento le riprese degli eventi cui partecipa ai fini della costituzione del suo archivio e dell'utilizzazione economica delle immagini nei limiti previsti dal presente decreto e dalle linee guida di cui all'articolo 6.

5. Qualora vi siano assegnatari di diritti audiovisivi, l'organizzatore della competizione mette a loro disposizione il segnale contenente le immagini degli eventi a condizioni trasparenti e non discriminatorie e sulla base delle destinazioni d'uso stabilite dallo stesso organizzatore della competizione. L'accesso alle riprese e ai servizi tecnici correlati è consentito previo pagamento dei prezzi indicati nel tariffario, determinato anche sulla base di una percentuale da calcolare sul valore dei diritti audiovisivi o dei contenuti, predisposto dall'organizzatore della competizione. Le riprese devono essere senza loghi, fatto salvo quelli dell'organizzatore della competizione e dei suoi sponsor e, su canali separati, con commenti parlati e dotati di rumori di fondo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

6. La proprietà delle riprese di ciascun evento, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui al comma 4, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne ogni uso per tutti i fini di cui al presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6.

7. Le riprese audiovisive degli eventi costituiscono opere dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633."».

5.0.2

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico)

1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: "e nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione";

b) all'articolo 10, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all'affiliazione anche della corrispettiva società sportiva femminile"».

Art. 6

6.1

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

6.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi».

6.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente alla lettera b), sostituire le parole: «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche» con le seguenti: «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività e».

6.4

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) previsione esplicita, per le associazioni sportive, di disposizioni statutarie che garantiscano una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche decisionali».

6.5

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a rilevare e prevenire eventuali molestie e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;».

6.7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione, nelle federazioni sportive nazionali che contemplano il professionismo maschile, della possibilità per le atlete di farsi rappre-

sentare da un agente sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica della loro prestazione».

6.8

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

6.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi» con le seguenti: «entro trentasei mesi».

Art. 7

7.1

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

7.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

7.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «e la riforma» con le seguenti: «la riforma e il coordinamento».

7.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire la parola: «compresi» con la seguente: «soprattutto».

7.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «coordinamento», inserire la seguente: «, semplificazione».

7.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «opportune», con la seguente: «necessarie».

7.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «garantire o a migliorare», con le seguenti: «garantire e a migliorare».

7.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «o per specifiche», con le seguenti: «e per specifiche».

7.12

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «esplicita», con la seguente: «chiara».

7.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «prioritariamente», con la seguente: «principalmente».

7.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola: «anche».

7.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, alla lettera e), sopprimere le parole: «e alla redditività».

7.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «che sia garantita», inserire le seguenti: «e fatta rispettare».

7.18

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «di prevenire», inserire le seguenti: «e di contrastare».

7.19

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «di violenza», inserire le seguenti: «anche verbale».

7.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «dello sport», inserire la seguente: «italiano».

7.21

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

7.22

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: «definizione», con la seguente: «attuazione».

7.23

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

Art. 8

8.1

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 1.

8.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «diciotto».

8.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 2.

8.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

8.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

8.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

8.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

8.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole; «, volte anche a limitare la responsabilità personale dei legali rappresentanti».

8.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

8.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) previsione di adempimenti per l'impiego presso le associazioni sportive di personale qualificato ed adeguatamente formato, anche al fine di tutelare la salute dei minori, la buona pratica sportiva e rilevare e prevenire molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica».

8.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 3.

8.14

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

8.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 4.

8.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 4, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «trentasei».

8.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 4, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «diciotto».

Art. 9

9.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

9.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.4

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti a fune e dei relativi provvedimenti di concessione per la costruzione e di auto-

rizzazione all'esercizio pubblico, tenuto conto per le concessioni della durata del provvedimento in relazione alla durata di vita tecnica dell'impianto e suoi eventuali prolungamenti;».

9.5

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «agli impianti» inserire le seguenti: «a fune».

9.6

TESTOR

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dei parametri di ammortamento».

9.7

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) l'obbligo, a carico dei gestori degli impianti, di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e di assicurare la presenza di personale formato gratuitamente da parte del Servizio di Emergenza Nazionale 118 per il suo utilizzo;».

9.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «luogo idoneo», inserire le seguenti: «e facilmente accessibile».

9.10

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci sulle piste, dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate; la definizione delle responsabilità in capo al gestore degli impianti e delle piste, quelle a carico di altri soggetti operanti nelle aree sciabili e quelle proprie degli utenti, ivi compresa per i minori la responsabilità genitoriale, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;».

9.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «in condizione di» inserire la seguente: «elevata».

9.13

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 4) con il seguente:

«4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei servizi di sicurezza, soccorso e di ordine pubblico svolti dal personale delle Forze dell'Ordine nelle stazioni sciistiche e dell'attività di vigilanza e di controllo, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista, allo sci alpinismo e più in generale all'attività escursionistica in aree innevate;».

9.15

IANNONE, CIRIANI

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) l'introduzione dell'obbligo in capo agli utenti che svolgono attività con attrezzi quali la slitta, lo slittino, il bob, le ciambelle ed i gommoni, di percorrere esclusivamente le aree a specifica destinazione già individuate».

9.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) revisione della normativa di settore, al fine di garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alle discipline invernali».

9.18

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

ORDINI DEL GIORNO

G9.1

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, nell'ambito delle deleghe al Governo per il riordino dell'ordinamento sportivo, reca una delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali; è stata ultimamente accolta con molta

soddisfazione in Italia la decisione del Comitato Olimpico Internazionale che ha assegnato a Cortina e Milano l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, che saranno caratterizzate dall'unicità delle Dolomiti;

la candidatura ha convinto il Comitato Olimpico Internazionale anche e soprattutto sotto il profilo della sostenibilità ambientale; I giochi olimpici saranno infatti organizzati con un bassissimo impatto ambientale e con strutture già largamente rinnovate o nuove a seguito dei Mondiali di sci che si terranno nel 2021;

la Giornata Internazionale della montagna ha le sue radici nel 1992 con l'adozione del capitolo 13 dell'Agenda 21 «*Managing Fragile Ecosystems: Sustainable Mountain Development*» in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo;

la crescente attenzione per l'importanza delle montagne ha portato l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a dichiarare il 2002 Anno Internazionale delle montagne;

al fine di far crescere una maggiore consapevolezza sullo sviluppo sostenibile delle regioni montane e sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, risulterebbe importante, a livello nazionale, prevedere l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne» fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno,

impegna il Governo:

al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, a recepire, a livello nazionale, l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne», fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno.

G9.2

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» premesso che,

l'articolo 9 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di discipline sportive invernali;

tra i principi e criteri direttivi della delega non risulta alcun riferimento alla pratica sportiva per le persone con disabilità;

sarebbe opportuno rendere accessibile a tutti la pratica degli sport invernali, indicando una sempre maggior attenzione anche al mondo delle disabilità;

la volontà dovrebbe essere quella di arrivare ad avere stazioni e località «amichevoli» nei confronti delle persone con disabilità, migliorando l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di discipline sportive invernali a prevedere tra i principi direttivi la possibilità di sostenere l'attività sciistica da parte delle persone con disabilità.

G9.3

IANNONE, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame tratta, tra gli altri, il tema della sicurezza nelle discipline invernali;

lo sci e le altre discipline invernali ad esso connesse sono diventati ormai sport di massa;

il sovraffollamento delle piste, causato dall'efficienza e dalla velocità dei nuovi impianti di risalita, le nuove tipologie di sci che sono più facili da usare, oltre alle piste sempre più veloci perché battute perfettamente e per la preparazione effettuata con neve artificiale, sono fattori che hanno contribuito al moltiplicarsi di incidenti, molti dei quali investimenti, sempre più gravi e talvolta mortali;

gli sciatori che stazionano ai bordi delle piste sono quelli più a rischio di essere investiti,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza per garantire la sicurezza degli sciatori, anche attraverso la previsione di aree di sosta nelle piste in luoghi idonei, debitamente segnalate e delimitate, in modo che gli sciatori che intendano fermarsi possano farlo senza rischiare di essere investiti.
